

Area 1 - Gestione delle risorse

Risorse Umane

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 17 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.F.R. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO RG N. 1713/2013 – SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 126/2018 PUBBLICATA IL 01/03/2018 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto notificato alla Provincia di Teramo in data 19/07/2013, unitamente al provvedimento del 11/07/2013 di fissazione dell'udienza del 31/10/2013, la Sig.ra D.F.R. con ricorso diretto al Tribunale di Teramo, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, traeva in giudizio la Provincia di Teramo per sentir dichiarare l'illegittimità della deliberazione n. 485 del 9 settembre 2011 con la quale la Giunta provinciale aveva approvato definitivamente la macrostruttura dell'ente; l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'espletamento di mansioni inferiori a quelle proprie dell'originaria categoria di inquadramento, a partire dal 19 settembre 2011 fino al 1° giugno 2012; condannare l'Amministrazione provinciale al risarcimento dei danni, inferti – tra l'altro – dall'attuazione di un vero e proprio disegno persecutorio e discriminatorio nei confronti della ricorrente;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 455 del 26.09.2013 con cui veniva disposto di costituirsi, per i motivi di cui in narrativa, nel giudizio promosso da D.F.R. innanzi al Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro, con il citato ricorso notificato a questo Ente in data 19.07.2013 e di nominare, quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente, l'Avv. Pietro Referza con studio in Teramo, Corso Cerulli, 31;

VISTA la sentenza n. 304/2016 con cui il Tribunale civile di Teramo, Sezione Lavoro, per le ragioni ivi rappresentate, ha rigettato il ricorso come sopra promosso dalla ex dipendente provinciale D.F.R.;

VISTA la nota mail dell'avv. Referza in data 02/03/2017 con cui lo stesso trasmetteva il ricorso in appello proposto da D.F.R. e richiedeva di conoscere le determinazioni di questo Ente in merito alla costituzione ne giudizio di appello;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 55 del 23/03/2017 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: "**Resistere**, per i motivi di cui in narrativa, nel giudizio di appello promosso dalla ex dipendente provinciale D.F.R. innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro n. 304/2016; **Confermare** la nomina, quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente, dell'Avv. Pietro Referza con studio in Teramo, Corso Cerulli, 31, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà compresa quella di proporre, se del caso, appello incidentale; **Dare atto** che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all'autorizzazione della spesa necessaria per le competenze del suddetto professionista (pari all'importo di € 7.642,00 oltre oneri accessori corrispondente ai minimi tabellari).";

VISTA la sentenza n. 126/2018 con cui la Corte di Appello di L'Aquila -Sezione Controversie di Lavoro- nel detto giudizio R.G. 553/2016, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciandosi, notevolmente riducendo le pretese di controparte: “*Accoglie l'appello per quanto di ragione è, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la Provincia appellata al risarcimento del danno sofferto da D.F.R. per effetto di demansionamento e di mancata assegnazione di posizioni organizzative che si liquida nella misura dell'80% della retribuzione mensile per tutto il periodo di demansionamento (19.9.2011-17.04.2012), nella misura del 100% della retribuzione di posizione goduta fino al 19.09.2011 per tutto il periodo fino al 31.12.2011, nonché della misura di € 10.000,00 oltre interessi dalla data della presente decisione al SAB; Dichiaro compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un mezzo e pone a carico della Provincia di Teramo la restata parte liquidata quanto al primo grado nella misura di € 6.000,00 e quanto al presente giudizio nella misura di € 6.500,00*”;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

VISTO l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di 49.091,55 così suddiviso:

- € 18.239,00 spese di lite
- € 17.840,68 risarcimento danno (nella misura dell'80% retribuzione mensile)
- € 2.997,46 risarcimento danno (nella misura del 100% retribuzione di posizione)
- € 10.000,00 danno esistenziale
- € 14,41 interessi

derivante dalla sentenza Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Controversie di Lavoro, n. 126/2018, che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2018;

3. Di dare atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
4. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

Allegato al verbale di udienza in data 1.03.2018

Sentenza n. 126/2018

Reg. Gen. n. 553/2016

Cronolog. n.....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI L' AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa RITA SANNITE

Presidente

Dott.ssa MARIA LUISA CIANGOLA

Consigliere rel.

Dott. LUIGI SANTINI

Consigliere

All'udienza dell'1.03.2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc

Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 553/2016 ruolo generale, promossa da DI FELICE ROSSANA nei confronti della PROVINCIA DI TERAMO, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione

OGGETTO: Appello contro la sentenza n. 304 pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 12.05.2016.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.

Di Felice Rossana ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che respinto tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo, dirette: 1) previo accertamento della illegittimità della delibera della Giunta della Provincia di Teramo n. 485 del 09.09.2011 e di ogni atto presupposto e delle successive modifiche, ad ottenere la reintegra/riassegnazione nel posto di lavoro occupato prima dell'adozione della delibera impugnata secondo la previgente dotazione organica e con gli incarichi assegnati; 2) previo accertamento della privazione delle mansioni della categoria di inquadramento con decorrenza 19.09.2011 e termine 01.06.2012, ad ottenere la condanna della Provincia di Teramo al risarcimento dei danni patrimoniali mediante attribuzione della percentuale dell'80% della retribuzione globale di fatto per il periodo di privazione delle mansioni e mediante ulteriore riparazione del danno biologico (da accertare tramite CTU) come fatto direttamente dipendente dal fatto illecito datoriale e del danno morale esistenziale secondo i parametri descritti nella parte narrativa; 3) previo accertamento dell'illegittimità della privazione della posizione organizzativa, ad ottenere la condanna della Provincia di Teramo al risarcimento del danno mediante pagamento dell'indennità di posizione organizzativa precedentemente goduta per l'intero periodo di illegittima privazione fino alla decisione della causa, nonché, al risarcimento del danno biologico da accertare in corso di causa e del danno morale esistenziale secondo i parametri descritti nella narrativa; 4) previo accertamento del comportamento persecutorio tenuto dalla Provincia di Teramo, per la condanna al risarcimento del danno mediante: attribuzione di un risarcimento pari all'80% della retribuzione globale di fatto per ogni mese di durata della condotta illecita a reintegrare il danno da perdita di professionalità; attribuzione di una somma di denaro sulla base dell'accertamento della lesione psicofisica indotta dal comportamento illecito; attribuzione di una somma di denaro da quantificarsi con criterio equitativo ricorrendo anche alle presunzioni per tutte le conseguenze negative di carattere non patrimoniale subite per effetto del denunciato mobbing.

In particolare, ha censurato detta sentenza: 1) nella parte in cui ha affermato la non rilevanza ai fini del decidere della delibera di Giunta n. 485 del 9 settembre 2011 - pur a fronte della violazione conclamata dell'art. 13 detta legge regionale n. 76/98 e dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 127 del 1997 che ne imponevano la disapplicazione con conseguente restituzione alle funzioni ed alle attribuzioni particolari, anche inerenti la posizione organizzativa ante modifica illecita - per aver ritenuto che la Provincia, in occasione detta ristrutturazione dell'ente, aveva costituito una struttura di coordinamento incardinata nell'organigramma del Settore Lavoro e formazione ed aveva istituito un Coordinatore dei centri per l'impiego, rispettando il dettato della legge regionale, con motivazioni appiattite sulle difese della Provincia, senza alcuna verifica della affermazioni proposte, avendo denunciato la illegittimità dell'atto attraverso il quale, dopo le chiare minacce ed intimidazioni ricevute dall'assessore al Lavoro, aveva avuto concretamente inizio la reazione persecutoria a suo danno, evidenziando come la Provincia di Teramo, procedendo alla ristrutturazione e riorganizzazione avesse violato

precetti legali inderogabili e come a causa di dette violazioni si erano determinati, per un verso, documentati disservizi e, per altro verso, la sottrazione di essa al settore nel quale aveva formato la propria intera preparazione professionale e la completa dispersione di quel patrimonio di conoscenze e nei confronti del quale sussistevano le violazioni denunciate, stante che l'anzidetta delibera, con riguardo al settore lavoro e formazione, pur assumendo in astratto la costituzione di un centro di coordinamento, aveva omesso di dotarlo del personale con le posizioni organizzative e funzioni di coordinamento essenziali per come era emerso dalla deposizione del dirigente del settore Dott.ssa Renata Durante, la quale aveva riconosciuto come il settore fosse stato privato delle figure indispensabili per il coordinamento, tanto da assumere direttamente quelle funzioni, attribuendo al funzionario Mauro Giardino il ruolo di vicario in caso di assenza, il quale, però, addetto al CPI per l'impiego di Roseto degli Abruzzi, era, poi, stato presente quotidianamente nella sede del settore, così come costituiva appiattimento sulle difese della controparte l'affermazione che la valutazione dei carichi di lavoro di cui all'art. 6 della legge 127/97 non fosse necessaria in caso di riduzione del personale, imponendo la norma, per contro, detta valutazione ogni qual volta l'ente proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche; 2) nella parte in cui ha escluso il demansionamento per errata valutazione delle risultanze istruttorie e, segnatamente, per aver prestato adesione alle dichiarazioni del dirigente Tittarelli senza alcuna verifica dei documenti attraverso i quali aveva fornito la prova di come - in conseguenza della ristrutturazione disposta dall'Ente con la delibera di Giunta n. 485 del 9.9.11 - fosse stata assegnata al settore B5, articolato in quattro Servizi - Turismo-Appalti-Ambiente-Agricoltura - senza tuttavia che nella determina del 24.10.2011 del Dirigente (dott. Tittarelli) il suo nominativo fosse contenuto nell'elenco dei nominativi del personale assegnato al settore B5 con decorrenza 19.09.2011, sicché di fatto non era stata assegnata a nessun settore e, pertanto, aveva documentalmente dimostrato come fosse rimasta esclusa dalla ripartizione dei servizi e come, per conseguenza, le fosse stata impedita ogni attività lavorativa, stante che il dirigente Tittarelli aveva atteso, inspiegabilmente, sette mesi prima di rendere la Determina Dirigenziale n. 152 del 17.4.2012 (conosciuta al rientro dalla malattia l'1.06.2012), con la quale era stata assegnata al Servizio Appalti ove era prevista la posizione D3 e, quindi, in concreto come a partire dal 19.09.2011 almeno fino al 17.04.2012, ma in concreto fino al 1° giugno 2012, fosse stata privata in modo illegittimo e non scusabile delle mansioni che appartenevano al suo inquadramento lavorativo e di ogni altra mansione del profilo di inquadramento, situazione che integrava la fattispecie tipica del demansionamento per privazione con conseguente diritto al risarcimento del danno; 3) nella parte in cui ha disatteso la dedotta nullità e/o illegittimità della determina dirigenziale n. 81 (rectius 89) del 24.10.2011 e del provvedimento dirigenziale 152 del 17.04.2012 dai quali era derivato il lamentato danno da privazione illegittima di Posizione Organizzativa, per aver ritenuto "che gli atti di natura programmatoria assunti dall'Amministrazione prevedevano una prima fase, fino al dicembre 2011, di completo azzeramento delle posizioni organizzative; una seconda fase nella quale il dirigente avrebbe attribuito le posizioni sulla scorta di una valutazione dei precedenti curricolari; una terza fase nella

quale l'assegnazione delle posizioni sarebbe stata il frutto di una selezione caratterizzata dall'applicazione di criteri predeterminati e destinati ad un'applicazione uniforme, in modo tale da comprimere le scelte discrezionali del dirigente" anche in questo caso "in fotocopia" delle deduzioni avversarie, omettendo di considerare che il dirigente Tittarelli non aveva proceduto alla valutazione del suo curriculum della ricorrente, tanto da non indicarla tra il personale ripartito nei quattro servizi che componevano il settore B5, sicché era stata esclusa dalla possibilità stessa di essere selezionata con le procedure transitorie che non prevedevano l'avviso pubblico e, comunque, senza considerare la denunciata difformità tra le previsioni del Regolamento sul conferimento delle posizioni organizzative e le modalità di adozione del provvedimento dirigenziale n. 81 del 24.10.2011 (carente di valutazione comparativa dei curricula e di valutazione della sua posizione di esclusa tanto dall'inserimento nell'organico del settore quanto dal scelta dell'attribuzione delle posizioni organizzative) e senza considerare che il provvedimento dirigenziale n. 152 del 17.04.2012 (di assegnazione al servizio appalti) era stato assunto in assenza della dovuta revisione dell'assegnazione della posizione organizzativa a quel momento affidata ad un dipendente di livello inferiore (D1) e non dotato di titoli specialistici al pari di essa, sicché la sentenza avrebbe dovuto rilevare la illegittimità dei provvedimenti impugnati e – integrando l'assegnazione di posizione organizzativa espletamento di potere discrezionale del datore di lavoro rispetto al quale il controllo giurisdizionale poteva essere esercitato solo in relazione all'osservanza dei limiti esterni di correttezza e buona fede - riconoscere la tutela dell'interesse legittimo di diritto privato e, quindi, il diritto al risarcimento dei danni nella misura del 100% della retribuzione di posizione e di risultato secondo la c.d. pesatura individuata dall'Amministrazione; 4) nella parte in cui ha escluso la ricorrenza del mobbing quando, per contro, le risultanze istruttorie correttamente valutate avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a riconoscere come l'ente datore l'avesse dapprima intimidita e minacciata e successivamente ne avesse disposto il trasferimento ad un diverso settore con peculiarità del tutto diverse da quello di provenienza, profittando dell'occasione della ristrutturazione dell'Ente ma in violazione di specifiche disposizioni legislative, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede ed in contrasto con le necessità del settore di provenienza e con quello di destinazione, trasferimento attraverso il quale era stato raggiunto il fine del suo isolamento e della sua umiliazione in quanto illegittimamente privata delle mansioni e lasciata completamente inoperosa per lunghissimo tempo provocando le sintomatologie del disturbo del sonno, della depressione, della modifica peggiorativa della vita di relazione, di quella familiare ed ovviamente della condizione di lavoro, peraltro, consentendo - al solo fine di rendere formalmente accettabili i propri atti – dapprima il trasferimento dal settore B5 a quello B10 senza però consentirle di ottenere le posizioni di alta professionalità che le sarebbero spettate e, poi, di accedere per mobilità interna al settore B8 ma anche in questo ultimo caso senza riconoscerle la possibilità di coprire i ruoli di posizione organizzativa che le sarebbero spettati di diritto, poiché già assegnate e non revocate, tutto ciò con la volontarietà e la sussistenza del dolo specifico di nuocere alle sue ragioni.

Ha concluso, perciò, per la riforma della sentenza con accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

Ha resistito la Provincia appellata, la quale ha chiesto la reiezione del gravame, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.

L'appello, fondato in parte – e, segnatamente, con riguardo al secondo motivo di gravame – merita accoglimento per quanto di ragione.

*Per una migliore comprensione dei fatti di causa appare opportuno evidenziare che l'appellante a sostegno della domanda aveva esposto: **a)** di aver ricoperto l'incarico di funzionario direttivo (ex 9° livello) alle dipendenze del Ministero del Lavoro con il ruolo di Responsabile Collocamento Obbligatorio, Capo Area Collocamento, fino al 26 novembre 1999, data in cui, per effetto del decentramento delle funzioni in materia di lavoro, aveva ottenuto il richiesto trasferimento presso la Provincia di Teramo dove – con inquadramento nella categoria D del CCNL Enti Locali, profilo giuridico (ed economico) D3 - era stata dapprima nominata Responsabile del Centro per l'impiego di Giulianova e, successivamente, a decorrere dal 10 ottobre 2006, trasferita al Settore Lavoro e Formazione con assegnazione della responsabilità dell'unità organizzativa denominata "Coordinamento C.I.O., Gestione politiche del Lavoro, S.I.L.U.S., C.U.P., Autoimprenditoria, Bottega Scuola, Servizi Consigliera di*

*Parità" con risultati di eccellenza e piena soddisfazione professionale; **b)** che, all'indomani dell'insediamento della nuova Giunta seguito alle elezioni amministrative del 2009, il neo nominato Assessore alle politiche del lavoro aveva formulato espressa richiesta affinché l'Ufficio presso cui era addetta fornisse ai consulenti, ed in particolare a Venanzio Cretarola, tutte le informazioni relative alle attività e procedure del Settore e dei Centri per l'impiego; che in data 18 giugno 2010 la Provincia di Teramo e la società Teramo Lavoro s.r.l. - costituita in house e della quale il Cretarola era diventato Amministratore Unico - avevano stipulato una convenzione, in base alla quale la prima aveva conferito alla seconda la gestione dei servizi strumentali di supporto all'ente che in larga parte avevano diretta attinenza con le questioni di competenza del settore Lavoro e Formazione; **c)** che, in occasione dell'ordinaria attività di controllo svolta dal Servizio Ispezione e Vigilanza, unitamente al settore di sua appartenenza, nei confronti della società Teramo Lavoro s.r.l. (destinataria di risorse finanziarie da valere sui fondi comunitari FSE) e volta alla verifica del possesso dei requisiti normativamente previsti ai fini del corretto utilizzo dei contributi comunitari, la società aveva adottato un atteggiamento fortemente ostruzionistico a fronte del quale si era vista costretta a sollecitare con diverse note l'invio della documentazione richiesta; **d)** che con nota in data 15 marzo 2011, il Presidente della Provincia aveva invitato gli ispettori a sospendere le attività ispettive in attesa dell'esito degli incontri tecnici all'uopo fissati; **e)** che il Servizio Ispettivo, non potendo attendere l'inizio delle operazioni, aveva proceduto ugualmente all'ispezione in aderenza alla normativa comunitaria, effettuando n. 3 accessi combattuti da parte del soggetto controllato, all'esito dei quali era emersi forti elementi*

di criticità in ordine al corretto utilizzo da parte della Teramo Lavoro s.r.l. delle risorse del Fondo Sociale Europeo, elementi riassunti nella relazione ispettiva trasmessa in data 7 luglio 2011 all'Autorità di Gestione istituita presso la Regione Abruzzo (titolare delle risorse del FSE), con firma congiunta della Dirigente del Settore Servizio Ispezione e Vigilanza e di essa appellante (quale responsabile del Servizio gestione), e trasmessa, poi, anche alla Procura della Repubblica di Teramo e Pescara; **f)** che la condizione di contrasto venutasi a creare con la Giunta provinciale aveva determinato l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti della Dirigente e dei 4 componenti del nucleo ispettivo; **g)** che essendo il Cretarola venuto in possesso della relazione (in possesso solo di specifici destinatari) essa appellante e la Responsabile del Servizio Ispettivo avevano denunciato con nota del 26.07.2011 l'episodio alla Dirigente che, a sua volta, aveva chiesto l'apertura di un'indagine al Direttore generale per chiarire le responsabilità; **h)** che a detti eventi era seguita la rottura delle relazioni tra l'Assessorato al Lavoro ed il Settore Lavoro tanto che l'assessore aveva interrotto la frequentazione degli Uffici e nel corso di un incontro le aveva riferito quanto fosse stata sgradita l'attività di segnalazione, lasciando intendere che ne sarebbero seguite delle reazioni, cosa che in effetti si era concretizzata poco dopo - anche in danno degli altri soggetti coinvolti nell'ispezione - in occasione della ristrutturazione dell'Ente con la delibera n. 485/2011 con la quale era stato approvato il progetto di ristrutturazione dell'Ente ed assegnato il personale ai settori e, quindi, disposto il suo trasferimento al Settore B5 (Appalti-Turismo-Agricoltura-Ambiente) con decorrenza 19.09.2011, nonostante la Dirigente del Settore Lavoro, ben prima della redazione della delibera giuntale, avesse richiesto la conservazione della sua posizione in quell'ufficio; **i)** che nonostante l'affermazione del Direttore/Segretario Generale nella nota di trasferimento circa il fatto che "...le assegnazioni che comportano trasferimenti tra uffici e settori diversi sono compatibili con i profili professionali in godimento e rispettano il principio dell'attribuzioni di mansioni equivalenti..." tale affermazione aveva mostrato l'intento persecutorio ovvero di ritorsione in quanto era stata completamente ignorata nella determina dirigenziale n. 81 del 24.10.2011 di strutturazione del Settore B5, sicché era rimasta del tutto inoperosa, senza assegnazione formale ai servizi del settore, per ben sette mesi, privata della precedente posizione organizzativa, fino al provvedimento dirigenziale n. 152/2012 di assegnazione al Servizio Appalti - comunicato il 18.04.2012 mentre era in periodo di malattia per il profondo malessere psicofisico indotto dalla perdita dell'identità professionale - al rientro dal quale aveva ottenuto il trasferimento presso il Settore B10 (in relazione al quale il Dirigente Flamminj a conoscenza della sua grave situazione, l'aveva informata che dal 1° luglio 2012 sarebbe rimasto vacante un posto di funzionario D1 assegnatario di posizione di alta professionalità) con decorrenza dal 1.06.2012 dal quale, tuttavia, con delibera n. 290 del 18.05.2012 era stato eliminato dalla Giunta Provinciale la posizione di Alta Professionalità con decorrenza 1.07.2012 senza motivazione alcuna; **l)** che in ragione di detti ultimi fatti, aveva deciso di avvalersi della procedura di mobilità intersettoriale per reperire funzionari di categoria D da inserire nella dotazione organica del Settore Lavoro-B8, area Progettazione-Gestione-Monitoraggio, presso il quale era stata trasferita con decorrenza del 1.05.2013, con

esclusione della posizione organizzativa, poiché già assegnate con i relativi bandi; m) che in relazione a detti fatti sussisteva la responsabilità dell'Ente datore di lavoro per tutti i danni subiti oggetto della domanda risarcitoria azionata, correlata alla illegittimità della delibera n. 485/2011, al demansionamento ed al mobbing stante che il trasferimento ad altro settore (B5) non era dipeso da accertate esigenze dell'Ente - tanto che nella proposta di riorganizzazione n. 484 del 19.07.2011 la dotazione organica del Settore Lavoro prevedeva il profilo professionale rispondente alla cat. D3 con istituzione di Posizione Organizzativa, profilo che non era più presente nella dotazione organica approvata con DG n. 405 del 21.07.2011 e ciò a significare che proprio quella posizione, che le sarebbe spettata, era stata cancellata - ma era l'inizio di una attività di persecuzione ed isolamento di una dipendente sgradita che aveva osato contrastare e denunciare gravissimi fatti di rilievo penale che avevano interessato e riguardato gli organi politici ed esecutivi dell'Ente datore di lavoro.

- 1. Ciò posto, sicuramente infondato deve ritenersi il primo motivo di gravame, correlato alla domanda di reintegra/riassegnazione nel posto di lavoro occupato prima dell'adozione della delibera impugnata, secondo la previgente dotazione organica e con gli incarichi assegnati.*

Invero, non solo così come proposta la domanda esulerebbe dalla giurisdizione del giudice ordinario in quanto il vero oggetto della controversia finirebbe per essere proprio l'atto amministrativo presupposto (ovvero la delibera avente ad oggetto: "Progetto di riorganizzazione della struttura dell'Ente, Approvazione macrostruttura e microstruttura, Approvazione dotazione organica e assegnazione risorse umane") la cui sola eliminazione potrebbe ripristinare, nella struttura organizzativa dell'Ente, la situazione di diritto (precedente) in presenza della quale soltanto potrebbe trovare piena attuazione la situazione di vantaggio richiesta al giudice (reintegra nel Settore Lavoro con gli incarichi assegnati), ma deve evidenziarsi, comunque, che detta delibera di Giunta non presenta affatto i vizi denunciati.

Trattasi, invero, di delibera assunta specificamente (cfr. doc. n. 1, primo considerando, in fasc. appellante) in attuazione del DLgs n. 150/2009 - noto come Riforma Brunetta relativa alle pubbliche amministrazioni, il quale, a sua volta, ha dato attuazione alla legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni - all'esito della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 30.11.2010 con la quale sono stati fissati i "criteri generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente...quale atto prodromico rispetto alla adozione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi" (cfr. secondo considerando) - nuovo regolamento assunto con precedente deliberazione n. 405 del 21.07.2011 - rispetto alla quale, perciò, si dimostrano poco coerenti le violazioni denunciate con riferimento all'art. 13 della legge regionale n. 76/98 (intitolata Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego ed il cui art. 13 disciplina "Istituzione, Coordinamento e raccordo dei Centri per l'Impiego") e all'art. 6, comma 14 della Legge n. 127 del 1997 (intitolata "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo”) il cui art. 6 reca “Disposizioni in materia di personale” a fronte delle diverse modalità previste dalla legge n. 150/2009 che, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi, ha provveduto non solo a ridisegnare, con incidenza più o meno accentuata sui singoli istituti, l’intero quadro normativo vigente in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare, ma anche a ridefinire i principi e la disciplina delle c.d. progressioni orizzontali e verticali.

Se si considera che le anzidette violazioni sono state eccepite per evidenziare, da una parte, l’inadeguatezza della operata macrororganizzazione, segnatamente, per l’asserita deficiente dotazione del Settore Lavoro e Formazione B8 – alla quale l’appellante era precedentemente assegnata – ascritta alla mancata rilevazione dei carichi di lavoro di cui all’art. 6, comma 14 della legge n. 127/97 e, dall’altra, la soppressione nel medesimo Settore di due posizioni organizzative e, in particolare, di quella Gestione interventi di coordinamento dei centri dell’impiego già a lei assegnata, che - si assume - la Provincia avrebbe avuto l’obbligo di conservare al fine di assicurare “l’omogeneità e la complementarietà del funzionamento dei Centri per l’Impiego” attraverso “una struttura di coordinamento incardinata nell’Organi-gramma provinciale, ovvero affidando corrispondenti funzioni al Centro per l’Impiego funzionante nel Capoluogo” come previsto dall’art. 13 della L.R.n. 76/98, non può non ribadirsi che le stesse risultano dirette allo specifico fine di ottenere “previo accertamento della illegittimità della delibera della Giunta della Provincia di Teramo n. 485 del 09.09.2011 e di ogni atto presupposto e delle successive modifiche.....la reintegra/riassegnazione nel posto di lavoro occupato prima dell’adozione della delibera impugnata secondo la previgente dotazione organica e con gli incarichi assegnati” ovvero un risultato che trascende le finalità della norma di cui all’art. 63, comma 1, del DLgs n. 165/2001 a norma del quale, quando nella controversie di lavoro pubblico davanti al giudice ordinario vengono in questione atti amministrativi presupposti che siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice del lavoro li disapplica, se illegittimi.

In ogni caso, appare opportuno evidenziare che: a) quanto alla questione dei carichi di lavoro, la motivazione della sentenza risulta in linea con la giurisprudenza amministrativa formatasi sotto l’impero della legislazione del 1990, per la quale la predeterminazione dei carichi funzionali di lavoro non rappresenta “un passaggio necessario, non potendosi ad essa riconoscere la dignità di indefettibile snodo procedimentale, né potendo siffatta esigenza assurgere al rango di principio ordinamentale regolante tutte e, comunque, le fattispecie di ridelineazione della pianta organica di un ente pubblico” (cfr. TAR Calabria Catanzaro, 14 febbraio 2002 n. 194; Cons. Stato VI, 11 ottobre 2005 n. 5624) sicché appare condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la necessità di una preventiva verifica dei carichi di lavoro in un caso - come quello in esame - in cui si trattava di procedere ad un ridimensionamento dei fabbisogni organizzativi, sostanzialmente imposto dalla legge n. 150/2009, esclusione che risulta in linea anche con la previsione dell’articolo 6, primo

comma del DLgs n. 165/2001 secondo il quale "nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinati in funzione delle finalità indicate dall'articolo uno, comma uno, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali..."; b) quanto all'illegittimità della deliberazione per contrasto con l'art. 13 della L.R. 76/98 che la Provincia, in occasione della ristrutturazione dell'ente, ha costituito una struttura di coordinamento incardinata nell'organigramma del Settore Lavoro e Formazione ed ha istituito un Coordinatore dei centri per l'Impiego, rispettando perciò il dettato della legge regionale.

2. Sono fondati, invece, il secondo ed il terzo motivo di gravame che riguardano, nella sostanza, il demansionamento sofferto dall'appellante nel periodo successivo al trasferimento presso il Settore B5 Appalti-Turismo-Agricoltura-Ambiente disposto all'esito della delibera 485/2011, diretto da Piergiorgio Tittarelli, ed il conseguente danno da privazione illegittima di Posizione Organizzativa,

Sul punto, le motivazioni della sentenza secondo cui la Di Felice, all'esito del trasferimento, era stata avviata al servizio Turismo e che il dirigente di quel settore non poteva essere rimproverato per averla, poi, collocata nel settore appalti solo in data 17 aprile 2012 risultano in contrasto non solo con la deposizione resa dal Tittarelli il quale ha confermato in sede di escussione testimoniale che l'unico posto cui avrebbe potuto destinare la dipendente con qualifica D3 era il servizio Appalti ma anche con la delibera n. 89 del 24.10.2011 (cfr. doc. 12 in fasc. appellante), a firma dell'anzidetto dirigente - con la quale si è dato seguito agli adempimenti richiesti dalla Direzione Generale del 26.09.2011 al fine di "definire con propri atti l'articolazione del settore di competenza..." mediante la "distribuzione delle risorse assegnate, tenendo conto della natura delle funzioni di pertinenza" - dalla quale risulta che il dirigente ha provveduto ad assegnare i singoli dipendenti che si assumono "indicati nella nota del Segretario Generale prot. n. 0285063 del 16.09.2011" a ciascun servizio e ad attribuire ad alcuni di essi le n. 8 posizioni organizzative assegnate al Settore B5 e che tra questi non è presente il nominativo dell'appellante.

Il nominativo di questa compare, però, solo nella successiva delibera dirigenziale n. 152 del 17.04.2012 (cfr. doc. 13, stesso fasc.) con la quale il Tittarelli dà atto che nella nota di assegnazione del Segretario Generale prot. n. 0285063 del 16.09.2011 "erano inclusi i nominativi di tre dipendenti ..." tra cui la Di felice "precedentemente assegnati ad altri Settori dove risultavano essere titolari di posizioni di vertice e assegnatari di posizione organizzativa"; dà atto che "l'assegnazione di tale personale al Settore B5 è avvenuta senza che sia stato seguito un criterio precedentemente illustrato...e senza tenere conto della dotazione organica prevista per questi servizi, tanto che i dipendenti stessi risultano anche essere in esubero rispetto ai posti disponibili nelle sezioni individuate soprattutto Di Felice e...al servizio Turismo"; dà atto di aver provveduto ad incaricare la Di felice con decorrenza dal 3.11.2001 delle "funzioni di Controllo di I Livello del PIT Ambito Teramo" e, quindi, provvede "all'assegnazione definitiva della dipendente ...al Servizio Appalti atteso che nella microstruttura approvata con il richiamato atto di giunta n.

485/2011 risulta previsto un posto di categoria D3 e che la predetta Di Felice appartiene alla stessa categoriae possiede idoneo profilo professionale (Amministrativo) per la copertura”.

Deve convenirsi, allora, con parte appellante circa il fatto che nel periodo tra l'assegnazione alla microstruttura Settore B5 approvata con la delibera di Giunta n. 485 del 19.09.2011 e l'assegnazione ad un servizio del Settore B5 con il provvedimento dirigenziale n. 152 del 17.04.2012 la medesima si è trovata in stato di completa inoperosità in detto settore.

Del resto, anche i testi escussi hanno confermato che la Di Felice non ha avuto alcuna assegnazione, tranne l'inserimento nel progetto P.I.T. - il quale aveva contenuto di mansioni inferiori, durata limitata a 250 ore e si svolgeva presso altra sede dell'Ente - non rilevando affatto, ai fini di interesse, quanto sottolineato dal primo giudice circa l'invito rivolto a partecipare alla fiera di Lugano, peraltro negato in sede di interrogatorio formale dalla Di Felice, non risultando da nessun atto l'assegnazione della stessa servizio Turismo, al di là dell'inciso contenuto nella delibera n. 152/2012 cui si è fatto riferimento nel riportare le “giustificazioni” del Tittarelli correlate all'assegnazione “in esubero” del personale di cui non aveva tenuto conto nell'adozione della delibera n. 89/2011, oggetto di modifica con quella n. 152/2012.

Tanto è sufficiente per ritenere sussistente sia il lamentato demansionamento - non essendo dubbio che la Di Felice, nel periodo anzidetto, ha subito una dequalificazione professionale, per esse rimasta per lo più inattiva e, comunque, assegnata a funzioni non equivalenti rispetto alla professionalità acquisita, con conseguente demansionamento “inteso come attribuzione di mansioni quantitativamente scarse” e dequalificazione cioè con attribuzione di “mansioni non equivalenti a quelle della qualifica di appartenenza” - sia la perdita dalle posizioni organizzative cui l'appellante poteva legittimamente aspirare nell'ambito di quelle (n.8) assegnate al Settore B5 qualora il suo nominativo ed il suo profilo professionale fossero non fossero stati ignorati dal Tattarelli nell'assegnazione dei servizi e delle posizioni organizzative con l'adozione della delibera n. 89/2011 il quale, invece, l'ha ignorata del tutto tra il personale da assegnare ai singoli servizi nei quali era articolato il settore B5 e, quindi, anche tra quello cui conferire le relative posizioni organizzative.

L'azione demansionante ha riguardato, infatti, anche la privazione delle posizioni organizzative alla cui assegnazione, a norma del (nuovo) regolamento n. 484 del 9.09.2011 (citato nella delibera di Giunta n. 485/2011) il Dirigente avrebbe dovuto procedere “direttamente alla individuazione degli incaricati, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e valutazione comparativa dei curricula nonché delle attitudini e della capacità professionali dei soli dipendenti di categoria Da tempo pieno e indeterminato in assegnazione al settore di riferimento e con adeguata motivazione in ordine alla scelta operata” per come stabilito dall'art. 24 dell'anzidetto regolamento “in sede di prima attuazione” dello stesso e con specifico riferimento “agli incarichi da conferire entro il 31.12.2011” per i quali si è stabilito di “prescindere dalla effettuazione dell'avviso pubblico e dalla selezione conseguente”.

Spetta, pertanto, all'appellante il ristoro del pregiudizio - dalla stessa allegato e provato - con riguardo alla perdita della professionalità per effetto del descritto comportamento datoriale che, con valutazione equitativa, può essere liquidato sulla base della percentuale dell'80% della retribuzione mensile per tutto il periodo di demansionamento (19.09.2011-17-04-2012) avuto riguardo alla grave mortificazione dell'immagine professionale e delle esperienze lavorative già acquisite che dall'anzidetto comportamento datoriale è derivata per effetto della palese marginalizzazione della posizione della dipendente e della conseguente perdita di contatto con i settori più qualificati della attività dell'Ente.

Alla medesima spetta, altresì, il ristoro per la mancata considerazione nell'assegnazione delle posizioni organizzative (n.8) riservate al settore B5 di sua destinazione per essere risultata esclusa dall'elenco dei nominativi all'interno del quale il dirigente avrebbe dovuto selezionare quelli di categoria D cui affidare le posizioni organizzative (affidate, invece, anche dipendenti di categoria inferiore - cfr. delibera n. 89/2011 citata), che, con valutazione equitativa, può essere liquidato nella misura del 100% della retribuzione di posizione goduta fino al 19.09.2011 per tutto il periodo fino al 31.12.2011, data di applicazione delle nuove normative di cui al regolamento citato per l'assegnazione delle posizioni organizzative.

Inoltre, avendo l'appellante provato a mezzo dei testi escussi di aver subito un concreto cambiamento in senso peggiorativo della qualità della vita per la mortificazione sia in ambito lavorativo indotta dalla notorietà della condizione di dequalificazione e di mancata assegnazione di posizione organizzativa sia in ambito familiare ed amicale, con riflessi anche sullo stato di salute (cfr. certificati medici in atti) per effetto della condotta inadempiente del datore di lavoro, spetta alla medesima il risarcimento del danno esistenziale a ristoro delle modificazioni peggiorative indotte nella relazioni sociali e nel pregresso stile di vita oltre che nel preesistente stato di benessere psicofisico, che, con valutazione equitativa, può essere liquidato in euro 10.000,00 secondo valori monetari attuali.

3. Non è fondato, invece, il quarto ed ultimo motivo di gravame.

Invero, le circostanze esposte dall'appellate e di cui alle lettere da a) a m) della parte narrativa appaiono inidonee ad integrare il profilo sia soggettivo che oggettivo di una condotta persecutoria a carico dell'appellante.

È noto, infatti, che gli elementi caratterizzanti il mobbing sono:

- l'aggressione o la vessazione psicologica della vittima;*
- la potenzialità lesiva della condotta;*
- la durata nel tempo dei comportamenti vessatori (i quali devono realizzare una sorta di "escalation" persecutoria);*
- la ripetizione e/o reiterazione delle azioni ostili, in un arco di tempo di una certa durata, che le rende sistematiche (e che distinguono il mobbing dal conflitto puro e*

semplice nei rapporti interpersonali, che è appunto il continuo ripetersi in un arco di tempo di una certa durata del trattamento vessatorio inflitto alla vittima);

- *l'andamento progressivo della persecuzione psicologica, con l'individuazione di sei fasi di sviluppo del fenomeno (dopo la c.d. condizione zero, di conflitto fisiologico normale ed accettato, si passa alla prima fase del conflitto mirato, in cui si individua la vittima e verso di essa si dirige la conflittualità generale; la seconda fase è l'inizio del mobbing vero e proprio, nel quale la vittima appare sempre più isolata, quale vero e proprio corpo estraneo nel contesto lavorativo interessato, ed inizia a provare un senso di disagio e di fastidio; la terza fase è quella nella quale il mobbizzato comincia a manifestare una sintomatologia psico-somatica ed emergono i primi problemi per la sua salute; la quarta fase del mobbing è quella caratterizzata da errori del lavoratore ed abusi del datore di lavoro, la quinta fase del mobbing è quella dell'aggravamento delle condizioni di salute psico-fisica del mobbizzato, che cade in piena depressione ed entra in una situazione di vera e propria prostrazione; la sesta fase, solo eventuale, di esclusione della vittima dal posto di lavoro: in questa fase la storia del mobbing ha un epilogo: nei casi più gravi nel suicidio del lavoratore, negli altri nelle dimissioni, o anticipazione di pensionamenti, o in licenziamenti);*
- *il dolo specifico (le condotte devono attuare una sorta di "terrorismo psicologico", che implica un atteggiamento "ostile e non etico" posto in essere in forza sistematica da uno o più soggetti -datore di lavoro e/o colleghi- con volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini dell'allontanamento del mobbizzato dall'impresa).*

Nella fattispecie, invero, neppure a ritenere sussistenti tutti i comportamenti addebitati all'Ente, possono ritenersi ricorrenti gli anzidetti parametri al fine di inquadrare la fattispecie in esame nel fenomeno del c.d. mobbing verticale (o bossing), così come affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di vertice, secondo cui il mobbing designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (cfr. Corte cost. n. 359/2003) e che alla base della responsabilità per mobbing lavorativo si pone normalmente l'art. 2087 cod. civ., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità e i diritti fondamentali, di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost., sicché ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere molteplici elementi, quali: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della

dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Cassaz. n. 18836/2013; n. 12048/2011; n. 7382/2010).

Tutti gli episodi ai quali l'appellante ha fatto riferimento - anche nell'illustrare i motivi di appello che sono risultati solo in parte fondati - non può dirsi, infatti, che abbiano configurato il c.d. terrorismo psicologico e, comunque, integrato l'elemento qualificante e discriminatorio del denunciato mobbing, stante la insussistenza degli elementi strutturali cui sopra si è fatto riferimento sia sotto il profilo oggettivo, costituito dalla frequenza e ripetitività nel tempo dei comportamenti del datore comportanti abusi nei confronti del lavoratore, sia sotto il profilo soggettivo, rappresentato dalla coscienza ed intenzione del primo di causare danni.

In ogni caso, non può non evidenziarsi che la successione dei fatti come sopra descritta - asseritamente diretta ad attuare la sequenza illecita denunciata come finalizzata a penalizzarla nella professionalità acquisita, con compromissione della propria integrità psicofisica - avrebbe preso avvio dalla adozione della delibera di Giunta n. 485 del 9.09.2011 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente, la quale avrebbe rappresentato il presupposto per il demansionamento in concreto realizzato attraverso gli inadeguati atti gestionali assunti del Dirigente del Settore di destinazione (Settore B5) a seguito della riorganizzazione (con riguardo alla determina dirigenziale n. 89 del 24.10.2011 di strutturazione del Settore B5) in connessione con altri provvedimenti (trasferimento presso il Settore B10 con decorrenza dal 1.06.2012 dal quale, tuttavia, con delibera n. 290 del 18.05.2012 era stato eliminato dalla Giunta Provinciale la posizione di Alta Professionalità con decorrenza 1.07.2012) che, nel complesso, avrebbero integrato le misure punitive adottate per avere avuto anch'essa un ruolo nell'ambito delle verifiche, non gradite, svolte dal Settore Ispettivo in merito all'utilizzo delle risorse assegnate alla Teramo lavoro srl, società in house dell'Amministrazione provinciale.

Sul punto, infatti, non può non rinviarsi a quanto già statuito con riguardo al primo motivo di gravame e, comunque rilevarsi - in adesione alla difesa di parte appellata - come effettivamente poco credibile si appalesi l'articolato e complesso processo di riorganizzazione attuato dalla Provincia appellata con la delibera n. 485 del settembre 2011, quale mezzo utilizzato dalla Giunta provinciale in funzione ritorsiva nei confronti di una dipendente, quand'anche funzionario di grado elevato, che solo nel luglio precedente si era rivelata "scomoda" per aver condiviso, sottoscrivendola, la relazione ispettiva trasmessa in data 7 luglio 2011 all'Autorità di Gestione istituita presso la Regione Abruzzo (titolare delle risorse del FSE), a firma congiunta della Dirigente del Settore Servizio Ispezione e Vigilanza e trasmessa, poi, anche alla Procura della Repubblica di Teramo e Pescara, con la quale aveva dimostrato di dissentire dalla nota degli organi di vertice politico del 15.03.2011 contenente l'invito ad attendere la convocazione di appositi incontri tecnici prima di procedere all'effettuazione di attività ispettive previste dai regolamenti europei (che, secondo parte appellata era diretta a richiamare l'attenzione dei dirigenti, del segretario generale e delle società partecipate,

sulla necessità di separare le funzioni di gestione e di controllo analogo nel delicato settore dell'in house providing) e, comunque, in qualche modo ostacolato l'azione di Venanzio Cretarola, già consulente del neo nominato assessore alle politiche del lavoro e, poi, nominato amministratore unico della società Teramo lavoro srl.

Né appare sufficiente a superare l'anzidetto rilievo la dedotta nullità della delibera di Giunta n. 485 del 9.09.2011 per violazione della legge regionale n. 76/98 e della legge n. 127/97 – oggetto specifico del primo motivo di appello – stante che la stessa appellante ha affermato di non aver “mai messo in discussione il potere dell'Ente di procedere alla ristrutturazione sulla base della riforma Brunetta” ovvero del decreto legislativo n. 150/09 diretto ad ottenere una revisione degli strumenti gestionali ed organizzativi delle pubbliche Amministrazioni, nella cornice della razionalizzazione delle risorse umane, nella introduzione della razionalizzazione, dell'introduzione dei criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali e del personale dipendente, del risparmio dei costi dell'apparato amministrativo, come allegato da parte appellata, la quale ha evidenziato e provato - come detto in relazione al primo motivo di gravame - come la delibera fosse il punto di approdo di un lungo processo di studio e di analisi dei servizi dell'Ente inaugurato con la delibera consiliare n. 55 del 30.11.2010 menzionata nella stessa delibera di Giunta, preceduta a sua volta da una lunga fase istruttoria e come la stessa delibera desse atto del rapporto genetico e strumentale con l'attuazione degli obiettivi dell'anzidetto decreto legislativo e dei risparmi di spesa realizzati, in particolare, con la riduzione dei posti di dotazione organica riferiti alle posizioni dirigenziali, passati da 13 a 8, alla complessiva dotazione organica passata da 520 a 476 unità, all'accorpamento degli uffici ed alla riduzione delle posizioni organizzative, elementi tutti che escludono qualsiasi collegamento con i fatti esposti sulla criticità dei rapporti con l'assessorato di riferimento e con la dirigenza politica e, segnatamente, con i controlli ispettivi effettuati presso la società Teramo lavoro srl, non apparendo sufficiente a superare gli anzidetti profili il mero riferimento alla proposta di riorganizzazione n. 484 del 19.07.2011 nella quale la dotazione organica del Settore lavoro prevedeva il profilo professionale D3 con istituzione di posizione organizzativa, ovvero il profilo ambito dall'appellante.

Né a diversa conclusione può pervenirsi con riferimento all'ulteriore circostanza riferita il trasferimento dall'1.06.2012 presso il Settore B10 - che si assume richiesto relazione al fatto che il Dirigente Flamminj l'aveva informata che dal 1° luglio 2012 sarebbe rimasto vacante un posto di funzionario D1 assegnatario di posizione di alta professionalità dal quale, tuttavia, con delibera n. 290 del 18.05.2012 era stata eliminata dalla Giunta Provinciale la posizione di Alta Professionalità con decorrenza 1.07.2012 “senza motivazione alcuna” – e che, invece, risulta coerente con la nota prot. n. 284820 del 18.09.2011 della Direzione Generale con la quale si è comunicati a tutti i dipendenti – compresa l'appellante – la “revoca delle posizioni organizzative e delle alte professionalità in essere” motivata in relazione ai “rilevanti mutamenti organizzativi” indotti dalla delibera 485/2011 in quanto comportanti “evidenti modifiche alle posizioni organizzative e di alta professionalità in essere”.

Ne consegue che – come già enunciato - l'appello deve essere accolto per quanto di ragione con accoglimento delle sole domande risarcitorie azionate dalla Di Felice con riguardo al sofferto demansionamento ed alla mancata assegnazione di posizioni organizzative.

Le spese del giudizio sostenute dall'appellante, avuto riguardo all'esito della lite, vanno poste a carico della Provincia appellata nella misura della metà e compensate tra le parti per la restante parte

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 12.05.2016, così decide nel contraddittorio delle parti:

- *Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la Provincia appellata al risarcimento del danno sofferto da Di Felice Rossana per effetto di demansionamento e di mancata assegnazione di posizioni organizzative che si liquida nella misura dell'80% della retribuzione mensile per tutto il periodo di demansionamento (19.09.2011-17-04-2012), nella misura del 100% della retribuzione di posizione goduta fino al 19.09.2011 per tutto il periodo fino al 31.12.2011, nonché della misura di euro 10.000,00 oltre interessi dalla data della presente decisione al saldo;*
- *Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un mezzo e pone a carico della Provincia di Teramo la restante parte liquidata quanto al primo grado nella misura di € 6.000,00 e quanto al presente giudizio nella misura di € 6.500,00*

L'Aquila 1.03.2018

IL CONSIGLIERE EST.

Dott.ssa Maria Luisa Ciangola

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Sannite

PROVINCIA DI TERAMO**COLLEGIO DEI REVISORI****Verbale n. 8 del 03.04.2018****PARERE**

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: AREA 1 – RISORSE UMANE – Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. D.F.R. contro Provincia di Teramo – R.G. n. 1713/2013 e Sentenza Corte di Appello di L'Aquila n. 126/2018 pubblicata il 01/03/2018 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni. – Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A del D. Lgs. 267/2000.

=====

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di APRILE si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

rag. Luciano Rosini	Presidente
dott. Nino Di Furia	Revisore
dott. Alessandro Procida	Revisore

PREMESSO:

- che il collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L., derivante dal ricorso promosso contro la sentenza di rigetto n. 304/2016 emessa dal Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, dalla sig.ra D.F.R. dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza, sentenza n. 126/2018 pubblicata il 01/03/2018, con la quale viene condannata la Provincia di Teramo al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 49.091,55 così distinta: € 30.838,14 a titolo di risarcimento del danno, € 18.239,00 per spese di lite ed € 14,41 per interessi.

Dato atto:

- che con Deliberazione n. 1 del 09/01/2018 del Presidente della Provincia è stato deliberato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

- che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 da parte delle città metropolitane e delle province già fissato al 28/02/2018 poi differito prima al 31 Marzo 2018 è scaduto;

Visto:

- l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

- i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- il debito sarà finanziato con fondi da prevedere sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2018;
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto, è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 267/2000.

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e ricorda all'Ufficio competente l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto procedimento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini


Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore





PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Onore al Merito Civile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.RO 17 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.F.R. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO RG N. 1713/2013 – SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 126/2018 PUBBLICATA IL 01/03/2018 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE
Cozzi Daniela



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERA N.RO 17 DEL 04/04/2018

Oggetto: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.F.R. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO RG N. 1713/2013 – SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 126/2018 PUBBLICATA IL 01/03/2018 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

VISTO CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE
DELLE RISORSE
cozzi daniela

